

federcepicostruzioni

Federazione Nazionale delle Costruzioni



*RENTRI: IL NUOVO REGISTRO ELETTRONICO PER LA
TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI:
dettagli e implicazioni*

gennaio 2025

A cura dell'Ufficio Studi



Sommario	1
introduzione	2
1. Il SISTRI (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti)- quadro normativo	3
2. RENTRI: il registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti.	4
3. La struttura del RENTRI	5
4. I soggetti obbligati al registro elettronico nazionale (RENTRI)	5
5. Iscrizione al rentri: scadenze	7
6. Entrata in vigore dei nuovi modelli	8
7. Trasmissione dei dati al sistema informatico RENTRI: tempistiche	8
8. Costi di iscrizione al RENTRI	9
9. Le responsabilita' nel RENTRI	11
10. L'operatività: i nuovo modelli	14
11. Le sanzioni	18
12. Ulteriori obblighi per i trasportatori	19



INTRODUZIONE

La sigla **R.E.N.T.Ri** è l'acronimo di **Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti**, ovvero il nuovo registro digitale che in futuro permetterà la tracciabilità dei rifiuti attraverso documentazione digitale al 100%.

Questo strumento sarà realizzato e gestito direttamente dal Ministero della Transizione Ecologica, e al suo interno dovrebbe includere la gestione digitalizzata del Registro di carico/scarico, dei Formulari di identificazione dei rifiuti e del MUD.

La politica comunitaria ha da sempre posto l'attenzione sulla fase di trasporto dei rifiuti, le cui normative emanate dall'Unione Europea hanno sempre sottolineato la necessità di un controllo più sistematico ed organico per prevenire la loro dispersione nell'ambiente.

Sulla tracciabilità del rifiuto, dalla produzione alla destinazione finale, con particolare riferimento al controllo dei rifiuti pericolosi, si è espresso in modo chiaro il Parlamento europeo con la Direttiva 2008/98/CE, che prevede che gli Stati membri adottino *“misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana”*, tra le quali rientra la **tracciabilità del rifiuto**, dalla produzione alla destinazione finale, e in particolare il controllo dei rifiuti pericolosi.

A garanzia della tracciabilità interviene il **registro cronologico**:

“i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi, tengono un registro cronologico in cui sono indicati la quantità, la natura e l'origine dei rifiuti, nonché, se opportuno, la destinazione, la frequenza di raccolta, il mezzo di trasporto e il metodo di trattamento previsti per i rifiuti e forniscono, su richiesta, tali informazioni alle autorità competenti.”

Spetta agli Stati membri, invece, stabilire l'eventuale inclusione dei produttori di rifiuti non pericolosi (articoli 190 e 193 del dlgs. 152/2006).

Nel panorama nazionale la tracciabilità dei rifiuti è oggi assicurata per il tramite dei seguenti documenti / adempimenti:

- **registro cronologico di carico e scarico**, predisposto e regolato dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 145 “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”

- **formulario di identificazione dei rifiuti**, predisposto e regolato dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148 “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” cui si aggiunge l'obbligo di dichiarazione annuale dei rifiuti prodotti o gestiti per il tramite del **Modello Unico di Dichiarazione (MUD)** di cui alla Legge 70/1994.



1. IL SISTRI (SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI)- QUADRO NORMATIVO

Un primo tentativo volto a disciplinare la tracciabilità dei rifiuti si è avuto con la Legge 296/2006, che ha introdotto il **SISTRI**, Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti, “un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti (in funzione della sicurezza nazionale in rapporto all’esigenza di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell’ambito dello smaltimento illegale dei rifiuti)”.

Il **SISTRI**, definitivamente attuato a opera del Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare con il decreto ministeriale 17 dicembre 2009, pubblicato il 13 gennaio 2010 ed entrato in vigore il giorno successivo, avrebbe dovuto consentire l’informatizzazione dell’intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale, e dei rifiuti urbani nella Regione Campania. Le peculiarità dei SISTRI consistevano essenzialmente in:

- una (presunta) riduzione dei costi per le imprese che avrebbero potuto abbandonare il registro cronologico di carico e scarico cartaceo, la cui vidimazione prevedeva (e continua a prevedere) il versamento di un diritto di segreteria e i formulari di identificazione su carta chimica;
- una gestione informatica della tracciabilità dei rifiuti;
- una semplificazione degli adempimenti;
- la possibilità di seguire in tempo reale il trasporto nelle sue fasi, grazie all’installazione nei mezzi di trasporto di dispositivi elettronici dotati di collegamento alla rete dati in grado di trasmettere la posizione in tempo reale, così come la sorveglianza, assicurata da telecamere, degli accessi alle discariche.

Vero è che la digitalizzazione era di fatto già avvenuta per la maggior parte delle aziende, che si avvalevano già di software per la compilazione e la predisposizione dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione, ma la novità di rilievo era costituita dall’impiego *“di dispositivi elettronici e di un particolare software realizzato dal Ministero dell’Ambiente per tracciare il percorso seguito dai mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, allo scopo di avere certezza che i carichi trasportati giungano effettivamente agli impianti di recupero o di smaltimento autorizzati”*.

La mancata integrazione fra la teoria del progetto e la reale operatività delle aziende che operano nel sistema di gestione dei rifiuti determinerà la definitiva conclusione del Sistri con l’art. 6 del Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”: *“dal 1° gennaio 2019 è **soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (..)**”*.



2. RENTRI: IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE SULLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

È lo stesso art. 6 del summenzionato Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 ad introdurre il nuovo sistema di controllo: *“È istituito il **Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti**, gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”*.

Se si fa riferimento al Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152), occorre sottolineare che con la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 fu introdotto l’art. 194-bis **“Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI”**, successivamente abrogato.

L’articolato “Sistema di tracciabilità dei rifiuti” è ora contenuto nell’articolo 188-bis del dlgs. 152/2006, che prevede la possibilità di effettuare gli adempimenti in formato digitale e precisando altresì che il Ministero della transizione ecologica con proprio decreto predispone il formato digitale degli adempimenti relativi al registro cronologico e al formulario.

Si gettano, così, le basi per il nuovo Registro elettronico nazionale.

La definitiva introduzione del nuovo sistema avviene con il DM 4 aprile 2023, n. 59. Regolamento recante «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» in GU del 31 maggio 2023 n. 126 (in vigore dal 15 giugno 2023).

Con il Decreto Direttoriale [n. 97 del 22 settembre 2023](#) è stata adottata la “Tabella scadenze RENTRI” relativa alle date per l’iscrizione al Registro elettronico nazionale, all’entrata in vigore dei nuovi modelli (registro di carico e scarico e FIR), alle date per la tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale e alla data per l’emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto in formato digitale.

Con il Decreto direttoriale [n. 143 del 6 novembre 2023](#) sono state rese note le [Modalità Operative](#) della Trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), l’ Accesso e iscrizione da parte degli operatori al RENTRI, i Requisiti informatici per garantire l’interoperabilità e le Modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori.

Con il Decreto Direttoriale [n. 251 del 19 dicembre 2023](#) «Istruzioni per la compilazione del registro di cronologico di carico e scarico rifiuti»; «Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto» sono state fornite indicazioni sulle modalità di compilazione dei modelli di cui agli art.4 e 5 del D.M. n.59 del 2023 (RENTRI).

Con il decreto, [n. 253 del 12 dicembre 2024](#), sono stati definiti i **criteri tecnici funzionali per l’individuazione dei sistemi di geolocalizzazione** sulla base di quanto previsto dall’art. 16 del D.M. 59/2023.

Con il decreto [n. 254 del 12 dicembre 2024](#) sono stati approvati i seguenti documenti:



- [Manuale](#) per la **tenuta del registro di carico e scarico** con i servizi di supporto;
- [Manuale](#) per l'**emissione dei FIR cartacei** con i servizi di supporto;
- [Manuale](#) per l'**accesso e l'iscrizione al RENTRI da parte degli operatori**;
- [Manuale](#) per l'**accesso e l'iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti delegati**;
- [Manuale](#) per l'**accesso e la registrazione al RENTRI da parte dei produttori non soggetti ad obbligo di iscrizione**;

Infine, con il decreto [n.255 del 12 dicembre 2024](#) è stata adottata la **procedura di accreditamento che gli enti, amministrazioni ed organi di controllo** di cui all'articolo 19, comma 4 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, **devono seguire per accedere alle informazioni contenute nel RENTRI** ai fini dello svolgimento delle proprie attività istituzionali.

3. LA STRUTTURA DEL RENTRI

Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è articolato in:

- a) una **sezione Anagrafica**, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
- b) una **sezione Tracciabilità**, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui al Registro cronologico di carico e scarico e ai Formulari di identificazione.

L' **Albo Nazionale Gestori Ambientali** è il soggetto deputato a gestire le procedure di iscrizione e ad interfacciarsi con l'utenza: *"Le imprese tenute ad aderire al sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis, procedono all'iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, attraverso la piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali"* (art. 212 comma 9 del dlgs. 152/2006).

4. I SOGGETTI OBBLIGATI AL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE (RENTRI)

Il Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 indica altresì i soggetti obbligati all'iscrizione al Rentri, che individua nelle seguenti categorie:

- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi;
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;



- con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'elenco richiama i soggetti già obbligati alla dichiarazione del MUD, elencati all'articolo 189 comma 3 del dlgs 152/2006, con l'eccezione dei **“produttori di rifiuti pericolosi”**, ora individuati genericamente e non come enti o imprese, il che fa presupporre un allargamento degli operatori economici coinvolti nella tracciabilità dei rifiuti.

Così la direttiva 2008/98/CE individua i “produttori di rifiuti pericolosi” obbligati alla tenuta del Registro cronologico in cui sono indicati la quantità, la natura e l'origine dei rifiuti, nonché, se opportuno, la destinazione, la frequenza di raccolta, il mezzo di trasporto e il metodo di trattamento previsti per i rifiuti).

Obblighi per la Categoria 2 bis ANGA

Le imprese e gli enti iscritti alla **Categoria 2-bis** dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA), che **trasportano esclusivamente i propri rifiuti** speciali pericolosi e non pericolosi, sono soggetti ad obblighi specifici rispetto all'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).

Questa categoria comprende, ad esempio, aziende edili o concessionari auto che gestiscono i rifiuti prodotti direttamente dalla propria attività.

Secondo l'articolo 13, comma 2, del D.M. 59/2023, i soggetti Produttori Iniziali di rifiuti iscritti in Categoria 2-bis devono iscriversi al RENTRI solo quando sono obbligati **in quanto Produttori**, rispettando le tempistiche previste dall'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.

L'iscrizione come Trasportatori di propri rifiuti non implica automaticamente l'obbligo di iscriversi al RENTRI per documentare il trasporto, a meno che appunto non sia specificamente richiesto dal ruolo di Produttore.

Un caso particolare riguarda le **attività di stoccaggio D15 o R13**. Lo stoccaggio di rifiuti con questi codici è considerato un'attività di trattamento autorizzata, e chiunque svolga tali operazioni è tenuto all'iscrizione al RENTRI indipendentemente dalla propria iscrizione nella Categoria 2-bis.

Schematizziamo gli obblighi RENTRI per le imprese iscritte alla Categoria 2 bis.

- **Attività di trasporto in Categoria 2-bis e RENTRI:** le imprese che operano nella Categoria 2-bis, trasportando i propri rifiuti, devono indicare l'attività di trasporto nell'ambito della loro iscrizione al RENTRI solo se producono rifiuti pericolosi. Per i rifiuti non pericolosi, come nel caso di molte imprese edili, l'obbligo di iscrizione al RENTRI non sussiste, a meno che non sia richiesto per il ruolo di produttore.
 - **Compilazione dei FIR:** se il Produttore chiede al Trasportatore, ad esempio un operaio che utilizza un mezzo aziendale, di compilare il FIR per proprio conto, non è necessario inserire i dati del Trasportatore nella sezione “incaricati” del RENTRI. I FIR devono essere emessi in conformità con le normative vigenti.
- Obbligo per imprese con più di 10 dipendenti: le imprese della Categoria 2-bis con più



di 10 dipendenti, che producono e trasportano rifiuti speciali pericolosi, sono tenute ad iscriversi al RENTRI rispettando le scadenze previste. In questi casi, durante la registrazione, è necessario spuntare entrambe le attività di “Produttore” e “Trasportatore” nel Registro Digitale.

- **Compilazione del MUD:** i soggetti che producono e trasportano esclusivamente i propri rifiuti pericolosi devono compilare il MUD, ma l’iscrizione al RENTRI per documentare il trasporto non è necessaria. Questa distinzione è chiarita dall’articolo 13 del D.M. 59/2023 e confermata per i trasportatori di propri rifiuti pericolosi iscritti alla Categoria 2-bis.

I soggetti che svolgono attività di costruzioni stradali o piccole ristrutturazioni sono tenuti all’iscrizione al RENTRI solo se producono rifiuti pericolosi.

In particolare, l’obbligo riguarda anche i cantieri attivi come Unità Locali che producono rifiuti pericolosi.

L’iscrizione deve avvenire secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59, in funzione del numero di dipendenti. Se i cantieri producono solo rifiuti non pericolosi, non sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, ma dal 13 febbraio 2025 dovranno emettere il Formulario di Identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarlo digitalmente tramite il RENTRI.

E’ bene chiarire il concetto di unità locale.

5. ISCRIZIONE AL RENTRI: SCADENZE

La disciplina del RENTRI entrerà in vigore in maniera graduale.

A decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 devono iscriversi:

- Impianti di trattamento rifiuti
- Trasportatori di rifiuti
- Commercianti/intermediari di rifiuti
- Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti)
- Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (più di 50 dipendenti)
- Soggetti delegati dai produttori iniziali

A decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 devono iscriversi:

- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti)
- Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (tra 11 e 50 dipendenti)

A decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 devono iscriversi:

- Imprese/enti e produttori di pericolosi (fino a 10 dipendenti)
- Produttori di pericolosi diversi da imprese o enti



I produttori di rifiuti non rientranti in queste tipologie non si iscriveranno ma dovranno registrarsi al RENTRI per vidimare digitalmente i FIR.

6. ENTRATA IN VIGORE DEI NUOVI MODELLI

Il formulario di identificazione del rifiuto (FIR)

Dal 13 febbraio 2025 entrano in vigore i nuovi modelli dei formulari di identificazione del rifiuto (FIR), la vidimazione sarà **esclusivamente digitale** tramite il portale RENTRI.

I “vecchi modelli” di cui al D.M. 145/1998 non saranno più utilizzabili anche se già vidimati. La vidimazione digitale dei FIR sarà operativa sul portale RENTRI **già a partire dal 23 gennaio 2025**.

Dal 13 febbraio 2026 gli iscritti al RENTRI produrranno il FIR esclusivamente in formato digitale.

Il Registro di carico e scarico dei rifiuti

Dal 13 febbraio 2025 entrano in vigore i nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico.

Dalla data di iscrizione al RENTRI la vidimazione e la tenuta dei nuovi modelli di registro di carico e scarico saranno effettuate in modalità digitale.

Dal 4 novembre 2024 gli operatori che non sono tenuti a iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 possono vidimare i nuovi registri di carico e scarico in formato cartaceo (modelli scaricabili dal portale www.rentri.gov.it) presso la Camera di commercio.

7. TRASMISSIONE DEI DATI AL SISTEMA INFORMATICO RENTRI: TEMPISTICHE

Come disciplinato dall'art. 15 c. 2 del D. 4 aprile 2023 n. 59, la trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.

Sono esenti dalla trasmissione tutte le aziende/enti che nel mese di riferimento non abbiano rilevato nuove annotazioni. I soggetti di cui all'articolo 18 trasmettono i dati entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.

Nel caso di delega alle **associazioni imprenditoriali** rappresentative sul piano nazionale o loro società di servizi, le informazioni devono essere comunicate il secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.

Per i formulari di **rifiuti pericolosi**, il decreto direttoriale n. 143/2023 impone che la trasmissione dei dati sia effettuata dal produttore, trasportatore e destinatario nel rispetto delle tempistiche previste per l'annotazione del movimento sul registro cronologico di carico e



scarico. In pratica, il produttore è tenuto alla trasmissione almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto; i soggetti deputati alla raccolta e al trasporto entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino; i soggetti deputati al recupero e smaltimento entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

Si ricorda che il D.M. 59/2023 non prevede la trasmissione dei dati FIR per i rifiuti non pericolosi.

Si riepilogano, di seguito le scadenze con i rispettivi adempimenti.

SCADENZA	ADEMPIMENTO
DAL 15/12/2024 ED ENTRO IL 13/02/2025	Primo scaglione di iscrizione al RENTRI (tutti i gestori e i produttori con più di 50 dipendenti)
IL 13/02/2025	Entrano in vigore i nuovi modelli di FIR e REGISTRO per tutti
DAL 15/06/2025 AL 14/08/2025	Si iscrivono i produttori tra 10 e 50 dipendenti. Dalla data di iscrizione digitalizzano il registro e dal mese successivo trasmettono i dati al RENTRI
DAL 15/12/2025 ED ENTRO IL 13/02/2026	Si iscrivono i produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti. Dalla data di iscrizione digitalizzano il registro e dal mese successivo trasmettono i dati al RENTRI
IL 13/02/2026	Il FIR dovrà essere emesso in formato digitale e trasmesso al RENTRI.

8. COSTI DI ISCRIZIONE AL RENTRI

L'iscrizione al RENTRI comporta il pagamento di due principali voci di costo, ossia un **contributo annuale** e un **diritto di segreteria**.

I pagamenti devono essere, dunque, versati da ciascun soggetto iscritto per ogni Unità Locale di riferimento, seguendo le tempistiche di iscrizione previste dalla normativa.



SOGGETTI OBBLIGATI	DIRITTO DI SEGRETERIA	CONTRIBUTO ANNUALE (PRIMO ANNO)	CONTRIBUTO ANNUALE (ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO)
<ul style="list-style-type: none"> • impianti di trattamento rifiuti; trasportatori di rifiuti • commercianti/intermediari di rifiuti • consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti • imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti • imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività artigianali, industriali, recupero smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e dalla depurazione, nonché produttori di rifiuti da abbattimento fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie con più di 50 dipendenti • delegati (associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse) 	10,00 €	100,00 €	60,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi aventi tra i 10 e i 50 dipendenti • imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività artigianali, industriali, recupero smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e dalla depurazione, nonché produttori di rifiuti da abbattimento fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie, aventi tra i 10 e i 50 dipendenti 	10,00 €	50,00 €	30,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • imprese/enti e produttori di rifiuti pericolosi aventi fino a 10 dipendenti 	10,00 €	15,00 €	10,00 €

Cantieri temporanei e obblighi di iscrizione

Il Ministero dell'Ambiente ha chiarito che i **cantieri temporanei** non sono generalmente assimilabili alle Unità Locali. Tuttavia, quando un cantiere svolge attività stabili che generano rifiuti pericolosi, l'iscrizione al RENTRI diventa obbligatoria.



In questo caso, i costi di iscrizione includeranno il contributo annuo e il diritto di segreteria sia per l'Unità Locale associata che per il singolo cantiere, qualora venga tenuto un registro di Carico e Scarico presso di esso.

Se, invece, i cantieri producono esclusivamente rifiuti non pericolosi, non sono soggetti all'iscrizione al RENTRI, ma dovranno comunque sostenere i costi di vidimazione digitale del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) cartaceo tramite il RENTRI a partire dal 13 febbraio 2025.

Costi RENTRI per le imprese di costruzione e demolizione

Le **imprese di costruzione e demolizione** devono iscriversi al RENTRI secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59, in base al numero di dipendenti. L'iscrizione è obbligatoria se vengono prodotti rifiuti pericolosi e deve includere le Unità Locali dove sono detenuti i Registri di Carico e Scarico. Questo comporta un **costo variabile** a seconda del numero di Unità Locali iscritte.

Nel caso di imprese che operano su **numerosi cantieri temporanei**, l'analisi dei costi è particolarmente rilevante. Per ottimizzare le spese, è importante determinare quali Unità Locali e cantieri richiedono effettivamente l'iscrizione, considerando che i registri di Carico e Scarico centralizzati possono ridurre il numero di siti da registrare e, di conseguenza, i costi complessivi.

9. LE RESPONSABILITA' NEL RENTRI

La correttezza degli adempimenti documentali e amministrativi è una diretta conseguenza di una corretta gestione dei rifiuti, che può avvenire seguendo con scrupolosità le seguenti fasi:

1. Individuare il produttore dei rifiuti e gli altri operatori della filiera (**art. 183 tua**)
2. Classificare i rifiuti (**art. 183 lett b-ter + art. 184 tua**)
3. Organizzare correttamente il deposito temporaneo/analizzare la propria autorizzazione (**art.185-bis tua**)
4. Selezionare i fornitori (trasportatore, intermediario, recuperatore/smaltitore) e assicurarsi del corretto conferimento dei rifiuti (**art. 188 tua**)

Il Decreto Direttoriale n. 255/2024 specifica la procedura di accreditamento che gli enti, amministrazioni ed organi di controllo di cui all'articolo 19, comma 4 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, devono seguire per accedere alle informazioni contenute nel RENTRI ai fini dello svolgimento delle proprie attività istituzionali. È confermata, pertanto, l'effettività del controllo da parte degli enti, fra cui rientrano:

- Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- Albo nazionale gestori ambientali e Sezioni Regionali;



- Altri ministeri: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero degli Interni;
- Organi di controllo: Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia di Stato, Agenzia delle Dogane, Guardia Costiera;
- Organi di controllo locale: Polizia Municipale;
- Regioni, Province e città metropolitane;
- Ispra e Agenzie regionali e provinciali protezioni ambiente;
- Camere di commercio.

L'articolo 5 del DM 59/2023 riprende il concetto già espresso all'art. 193 del D. Lgs. 152/2006, secondo cui la **responsabilità principale della corretta procedura ricade in capo al Produttore** il quale può demandare al trasportatore tale attività, sottolineando, in più, un aspetto fondamentale: "Il formulario di identificazione del rifiuto è emesso dal produttore, o dal detentore dei rifiuti. Fermo restando le responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore".

La sintesi dei commi 2 e 3 dell'articolo 5 del DM 59/2023 evidenziano i seguenti aspetti che devono essere tenuti in considerazione ai fini della compliance normativa:

- Il Produttore è il principale soggetto obbligato alla emissione e compilazione del formulario;
- Il Produttore può "richiedere" al trasportatore di emettere e compilare il formulario;
- Il Produttore mantiene le proprie responsabilità con riferimento alle informazioni di propria competenza.

Su quest'ultimo punto è necessario soffermare la nostra attenzione per capire quali siano le informazioni di competenza del Produttore.

Come sappiamo il formulario di identificazione dei rifiuti reca al proprio interno una serie di informazioni anagrafiche relative ai soggetti che intervengono nella gestione del rifiuto – quali il Produttore, Trasportatore, Destinatario ed eventualmente Intermediario – e una seconda serie di informazioni relative alle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto.

Considerando quanto indicato dal testo unico ambientale all'articolo 188 comma 1, il Produttore ha l'obbligo di affidare i propri rifiuti a soggetti autorizzati al loro trattamento. Da ciò ne discende l'obbligo per il Produttore di:

- conoscere tali soggetti prima che il trasporto abbia inizio;
- verificare le loro autorizzazioni/iscrizioni prima che il trasporto abbia inizio.

Pertanto i dati anagrafici dei soggetti inseriti nel formulario sono anche una responsabilità del Produttore oltre che del trasportatore il quale, a sua volta, ha l'obbligo di verificare che



l'eventuale intermediario ed il destinatario siano autorizzati alla gestione dei rifiuti che sta per prendere in carico per il trasporto.

In merito alle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto, anche queste sono una responsabilità del Produttore in quanto, come stabilito dall'articolo 184 comma 5, la corretta attribuzione dei codici EER ai rifiuti prodotti è effettuata dal Produttore sulla base delle linee guida SNPA recepite con il Decreto 47 del 9 Agosto 2021.

Come sappiamo, la classificazione dei rifiuti è quel processo che permette al Produttore non solo di giungere all'attribuzione del codice EER al rifiuto ma anche di descriverne le caratteristiche chimico-fisiche e le relative caratteristiche di pericolo. Inoltre, laddove il rifiuto risulti pericoloso (ed in pochi casi ciò vale anche per i rifiuti non pericolosi) ne segue anche la classificazione ADR.

Una classificazione ben documentata permette al Produttore di avere a disposizione tutte le informazioni che devono essere riportate sul formulario e che non possono essere note ad un soggetto terzo che non sia il Produttore stesso del rifiuto.

Pertanto, sono tutte di competenza del Produttore le informazioni relative a:

- codice EER;
- stato fisico del rifiuto;
- caratteristiche di pericolo;
- quantità;
- modalità di contenimento;
- ADR.

Come si può osservare, dunque, la quasi totalità delle informazioni riportate sul formulario sono una responsabilità a carico del Produttore il quale, anche se richiede al trasportatore di provvedere alla emissione e compilazione del documento, dovrà verificarle prima di apporre la propria firma.

In sintesi il Produttore:

- a) È responsabile della classificazione (art. 184)
- b) È responsabile della scelta dei trasportatori/recuperatori/impianti (verifica le autorizzazioni) (art. 188)
- c) È responsabile della firma nei formulari (art. 193, comma 17)
- d) Non è esonerato dalla presenza di un intermediario (Consiglio di Stato, Sez. II, sent. n. 7509 del 27 novembre 2020)
- e) Vigila sull'effettivo conferimento in impianto (Cassazione penale, Sez. III, Sentenza, 07/11/2022, n. 41809)



- f) Deve verificare le targhe del trasportatore (Cass. pen., Sez. III, sent. del 30 marzo 2023, n. 13310)

E' responsabilità dei gestori, invece, la verifica del rispetto delle proprie autorizzazioni.

- a) Quantitativi
- b) Corrispondenza dei EER
- c) Planimetrie
- d) Procedure depositate
- e) Monitoraggi e controlli
- f) Stoccaggio istantaneo
- g) Tempi di deposito
- h) Durata autorizzazione e procedure di rinnovo

10. L'OPERATIVITÀ: I NUOVI MODELLI

Il nuovo registro di carico e scarico

Dal 4 novembre 2023 gli operatori possono stampare, dall'area pubblica del sito RENTRI (al presente [Link](#)), il format del registro di carico e scarico cartaceo da portare alla Camera di commercio per la vidimazione, così come previsto dall'art. 4 del Decreto Ministeriale 4 aprile 2023 n.59.

I nuovi modelli possono essere vidimati a partire dalla stessa data ma potranno essere utilizzati solo a partire dal 13 febbraio 2025.

Questa funzione interessa quegli operatori che, dal 13 febbraio 2025 sino all'iscrizione, dovranno tenere il registro di carico e scarico con i nuovi modelli in formato cartaceo.

Non è invece di interesse per gli operatori tenuti ad iscriversi entro il 13 febbraio 2025 (ovvero impianti di trattamento, trasportatori ed intermediari di rifiuti nonché produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti) che terranno da subito il registro in modalità digitale.

I fogli da vidimare, in formato A4, devono essere accompagnati da un frontespizio che può essere precompilato attraverso il servizio messo a disposizione dal RENTRI

Gli operatori possono stampare e portare a vidimare anche solo pagine bianche, senza filigrana del modello.



Per far fronte a situazioni di emergenza, è consentito ancora stampare in anticipo FIR vidimati e vuoti, da utilizzare successivamente. Questa opzione garantisce continuità operativa anche in caso di imprevisti, rispettando comunque l'obbligo di vidimazione digitale preliminare.

Il Nuovo Modello di FIR **cartaceo** è composto da due fogli e un allegato.

Per emettere il FIR cartaceo, il produttore dei rifiuti stampa due copie, trattenendo l'originale. Successivamente, il trasportatore e il destinatario aggiungono le informazioni di loro competenza e firmano il documento.

Una volta firmato dal destinatario, il trasportatore trasmette la copia del FIR sottoscritta a tutti i soggetti coinvolti nel trasporto, inclusi il Produttore o detentore e gli altri operatori della filiera.

La restituzione della copia del FIR completo al Produttore può avvenire tramite

- consegna diretta da parte del trasportatore,
- invio tramite PEC,
- trasmissione tramite RENTRI, usando il proprio gestionale o i servizi del MASE.



FORMULARIO		DATA EMISSIONE				REGISTRO	REGISTRO: n registrazione						
		g	g	m	a	No							
1) Produttore	Denominazione											Luogo di produzione se diverso dall'unità locale:	
	Unità locale:												
	CF												
	N.Aut./Comunicazione:	Tipo				N. Iscr. Albo:							
2) Detentore	Denominazione												
	Unità locale:												
	CF												
	N.Aut./Comunicazione:	Tipo				N. Iscr. Albo:							
3) Destinatario	Denominazione												
	Unità locale:												
	CF											R	D
	N.Aut./Comunicazione:	Tipo				N. Iscr. Albo:							
4) Trasportatore (e nel caso di trasporto su più tratte compilare l'istituzionale)	Denominazione												
	CF												
	N. Iscr. Albo:												
5) Intermediario o Commerciante (nel caso di più)	Denominazione												
	CF												
	N. Iscr. Albo:												
6) Caratteristiche del rifiuto	Codice EER:			Descrizione									
	Provenienza: Urbano	Speciale		Caratteristiche di pericolo (H)									
	Quantità:			kg	l	Verificato in partenza							
	Stato fisico:	SP	S	L	FP	VS	Caratt. Chimico/Fisiche:						
	Analisi/rapporto di prova			Classificazione		Nr.	Valida al:		g g m m a a				
	Trasporto ADR			Classe pericolo:		N. ONU		Note:					
	Aspetto esteriore dei rifiuti:	Num. Colli		Rinfusa									
	7) Firma Produttore/Detentore												
	8) Nome e Cognome conducente												
	Targa mezzo		Targa rimorchio										
9) Ora/Data inizio trasp. h h m m - g g m m a a													
Percorso (se diverso dal più breve)													
10) MICRO RACCOLTA (nel caso di microraccolta compilare l'allegato "sezione microraccolta")													
11) Firma conducente:													
12) SEZIONE RISERVATA AL DESTINATARIO													
Accettazione	Acc. per intero		Acc. parzialmente		Respinto	In attesa di verifica analitica							
Quantità accettata			Kg		Causale: NC IR A								
Quantità respinta			Kg										
Ora/Data arrivo	h h m m - g g m m a a		Firma del Destinatari										
13) Trasbordo parziale	Denominazione nuovo trasport. o produttore originar												
	CF												
	N° FIR:												
	Quantità residua:			Kg		Causale:							
N. Iscr. Albo:													
14) Trasbordo totale	Denominazione nuovo trasportatore												
	Targa mezzo	Targa rimorchio											
	CF												
	Iscr. Albo:												
Cognome e nome del conducente:		Pressa in carico rimorchio precedente:											
Ora/Data presa		h h m m - g g m m a a Firma Conducent											
Luogo di stazionamento:													
15) Sosta tecnica	Ora/Data sospensione trasporto	h h m m		- g g m m a a									
	Ora/Data ripresa trasporto	h h m m		- g g m m a a									
16) IP ² Destinatario	Denominazione												
	Unità locale:												
	Cod. Fis.												
	N.Aut./Comunicazione:	Tipo:				R		D					
Quantità accettata				Kg									
Ora/Data arrivo		h h m m - g g m m a a		Firma del Destinatari									
17) Annotazioni													

Il nuovo formulario dei rifiuti - modalità digitale

A partire dal 13 febbraio 2026, entrerà in vigore il Nuovo Modello Digitale del Formulario.

Il contenuto del Nuovo modello digitale è definito tecnicamente nell'articolo 8 del D.M. 59/2023 e prevede una validazione digitale tramite un Codice Univoco fornito dal sistema RENTRI, supportato dalle Camere di Commercio.

L'intestazione include i dati identificativi del Produttore, del trasportatore e del destinatario, insieme ai dettagli sui rifiuti trasportati, come tipo e quantità.



Il FIR digitale viene aggiornato durante le operazioni di tracciabilità del rifiuto tramite i sistemi gestionali degli operatori o i servizi del MASE, garantendo la corretta compilazione del Formulario e sottoscrizione durante il trasporto.

Una volta completato e firmato da tutti i soggetti coinvolti, il destinatario trasmette il FIR al Produttore iniziale attraverso RENTRI, rispettando le tempistiche stabilite nei decreti direttoriali.

11. LE SANZIONI

Mancata o irregolare iscrizione al RENTRI

Le sanzioni per mancata o irregolare iscrizione, come previsto dall'articolo 188-bis del TUA (Testo Unico Ambientale) modificato dal D.l. 213/2022, comporta sanzioni amministrative da 500 a 3.000 euro, a seconda della tipologia dei rifiuti (non pericolosi o pericolosi).

È comunque prevista una riduzione della sanzione se l'iscrizione avviene entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti, la sanzione è ridotta di un terzo.

Specificiamo in ogni caso che le correzioni dei dati sono esenti dalle sanzioni se comunicate entro i termini previsti.

Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico

In caso di Registro compilato in modo errato, le sanzioni sono così divise:

- Per rifiuti non pericolosi: da 2.000 a 10.000 euro.
- Per rifiuti pericolosi: da 10.000 a 30.000 euro.
- Per le imprese con meno di 15 dipendenti, le sanzioni sono ridotte da 1.040 a 6.200 euro per rifiuti non pericolosi, e da 2.070 a 12.400 euro per rifiuti pericolosi.

Nei casi più gravi, è prevista una **sanzione accessoria** di sospensione per un mese della carica rivestita dal responsabile dell'infrazione e della carica di amministratore.

Trasporto senza formulario

Nello specifico le **sanzioni per trasporto senza FIR** sono:

- La mancata compilazione o dati incompleti nel Formulario comporta una multa da 1.600 a 10.000 euro.
- Nel caso di rifiuti pericolosi, è prevista la reclusione fino a 2 anni, in base all'articolo 483 del Codice Penale.

Sono, tuttavia, previste **riduzioni delle sanzioni** in determinati casi, soprattutto per errori formali o per dati comunque recuperabili da altre fonti.



- Se le informazioni mancanti o inesatte nel Formulario sono recuperabili da altre documentazioni (catasto, registri cronologici), la multa può ridursi a un valore tra 270 e 1.550 euro.
- La sanzione per l'omessa o incompleta tenuta dei Registri Cronologici può essere ridotta se i formulari di trasporto permettono comunque di ricostruire le informazioni necessarie.

Tipologia	Rifiuti non pericolosi	Rifiuti pericolosi
Mancata o tardiva iscrizione al RENTRI	da 500 a 2.000 EUR	da 1.000 a 3.000 EUR
Mancata o errata trasmissione dei dati richiesti, rilevanti ai fini della tracciabilità	da 500 a 2.000 EUR	da 1.000 a 3.000 EUR
Mancata o incompleta tenuta del Registro C/S	Da 2.000 a 10.000 EUR (sanzione accessoria sospensione dalla carica rivestita per le violazioni più gravi) Per le imprese con meno di 15 dipendenti, da 1.040 EUR a 6.200 EUR.	Da 10.000 a 30.000 EUR (sanzione accessoria sospensione dalla carica rivestita per le violazioni più gravi) Per le imprese con meno di 15 dipendenti, da 2.070 EUR a 12.400 EUR
Mancata o irregolare tenuta del FIR	da 1.600 a 10.000 EUR	da 1.600 a 10.000 EUR e reclusione fino a 2 anni

12. ULTERIORI OBBLIGHI PER I TRASPORTATORI

Secondo quanto stabilito all'art. 16 del D.M. 59/2023 i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi devono garantire la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato, al fine di rilevare il percorso effettuato dall'autoveicolo dal punto di partenza al punto di destinazione, registrando la data in cui è avvenuto il trasporto del rifiuto e garantendo una accuratezza sufficiente per il rilevamento della posizione dell'autoveicolo su cui il sistema di geolocalizzazione è installato.

Le modalità operative sono state esplicitate con il Decreto Direttoriale n. 253/2024, secondo cui, per garantire la tracciabilità del percorso è necessario che:

- a) il sistema di geolocalizzazione debba essere associato alla targa e al telaio dell'autoveicolo in modo che lo stesso possa essere identificabile univocamente;



- b) il rilevamento del percorso debba avvenire attraverso la registrazione di una serie di punti di posizione (coordinate geografiche) ad intervalli temporali tali che, messi in sequenza e collegati fra di loro, generino il percorso effettuato dall'autoveicolo nella data del trasporto del rifiuto;
- c) i dati relativi ai percorsi degli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi, rilevati dai sistemi di geolocalizzazione, devono poter essere esportati in un formato standard fra quelli comunemente usati;
- d) i percorsi compiuti dagli autoveicoli devono poter essere visualizzati attraverso mezzi informatici messi a disposizione dall'operatore.

Vengono poi demandate ad un successivo decreto direttoriale le modalità di gestione dei dati attinenti i percorsi degli autoveicoli, con particolare riguardo alle modalità di trasmissione al RENTRI che possano consentire l'associazione tra il percorso e il FIR, nonché quelle di archiviazione dei dati dei percorsi con le relative tempistiche.

A completare il quadro normativo interviene la [Delibera n. 3 del 19 dicembre 2024](#) da parte dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, in cui è definito che a partire dal 1° luglio 2025 ed entro il 31 dicembre 2025, le imprese iscritte alla categoria 5 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali che trasportano rifiuti speciali pericolosi dovranno dotare i propri autoveicoli di sistemi di geolocalizzazione e attestarli tramite autodichiarazione sul portale AGEST che dovrà includere targa e telaio dei veicoli.

federcepicostruzioni

Federazione Nazionale delle Costruzioni



Sede legale:
Corso Vittorio Emanuele II, 269
00186 Roma
Tel: +39 06 49773139
Fax: +39 06 49773139

Sede Operativa:
Via F. Galloppo, 15
84128 – Salerno
Tel. 089 751736 – 751656
Fax 089 759630

www.federcepicostruzioni.it
info@federcepicostruzioni.it



Presidente
Dott. Antonio Lombardi
presidente@federcepicostruzioni.it